



# *Città di Siderno*

*(Città Metropolitana di Reggio Calabria)*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27 Novembre 2021*

## Sommario

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza

Articolo 2 – Nomina, requisiti e durata

Articolo 3 – Dimissioni, revoca e decadenza

Articolo 4 – Compiti del Garante

Articolo 5 – Relazione agli Organi del Comune

Articolo 6 – Strutture, personale e indennità

### **TITOLO II – Disposizioni finali**

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 8 – Norma transitoria

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza**

1. Nell'ambito del Comune di Siderno, con deliberazione C.C. n. 10 del 27/11/2021 è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.
2. Con l'istituzione del "Garante" il Comune di Siderno intende garantire e potenziare la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza, enunciati nelle Convenzioni Internazionali, nelle leggi nazionali e regionali adottate in materia.

### **Articolo 2**

#### **Nomina, requisiti e durata**

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Siderno d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni e l'incarico è rinnovabile non più di una volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica, per un massimo di sei mesi in attesa del nome del successore.
2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive. L'incarico viene svolto a titolo gratuito.

### **Articolo 3**

#### **Dimissioni, revoca e decadenza**

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco. Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco pubblica l'avviso e nomina un nuovo Garante.
2. Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia, come dovuto, al proprio dovere, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.
3. I motivi di revoca devono essere preventivamente contestati al Garante, il quale può, nei successivi 10 giorni dall'avvio del procedimento, presentare le proprie controdeduzioni. Il Sindaco, esaminate le controdeduzioni, provvede in merito e, eventualmente, nei 30 giorni successivi al provvedimento di revoca, avvia il procedimento di nomina del nuovo Garante.

4. Qualora, durante il corso dell'incarico, venga a verificarsi una delle condizioni di incompatibilità o di impossibilità all'incarico di cui al precedente articolo 2, il Garante decade immediatamente dalla carica. Anche in caso di decadenza, il Sindaco dispone l'avvio del nuovo procedimento di nomina nei 30 giorni successivi all'accertamento della causa della stessa.

## Articolo 4

### **Compiti del Garante**

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
  - a. **Vigila** a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Siderno;
  - b. **Contribuisce** a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
    - **non discriminazione** (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
    - **migliore interesse del minore** (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
    - **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo** (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
    - **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore** (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
  - c. **Promuove** azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Siderno, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Siderno;

- d. Promuove** la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
  - e. Ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
  - f. Segnala** all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);
  - g. Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
  - h. Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
  - i. Può esprimere pareri non vincolanti** sul Piano di Zona e su altri atti a carattere generale che il Comune di Siderno emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
  - j. Può esprimere pareri non vincolanti** su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
  - k. Segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - l. Coordina** la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011;
  - m. Promuove** con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.
3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare

l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4. Al fine del proseguimento di detti obiettivi spetta al Garante convocare, almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

## **Articolo 5**

### **Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta nonché, su esplicita richiesta del Sindaco, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 4.

## **Articolo 6**

### **Strutture, personale e indennità**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante potrà avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche facenti parte di associazioni di volontariato, individuati, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno richiesta scritta al Comune. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.
2. Al Garante saranno corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale dell'Ente, sentito il Sindaco.
3. Il Garante può, inoltre, essere autorizzato dal Segretario Comunale, sentito il Sindaco, a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di acquisire una completa formazione professionale a carattere scientifico, tecnico e sociale, nelle materie di competenza.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 7**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Pretorio.

## **Articolo 8**

### **Norma transitoria**

1. Il Garante per l'Infanzia assume temporaneamente la responsabilità dei compiti statutariamente attribuiti al Difensore Civico, relativamente al tema dell'infanzia, nella misura in cui ciò sia consentito dalla Legge e fino a quando eventualmente la figura del Difensore Civico comunale dovesse essere reintrodotta dallo Stato o dal Comune.